

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 413-14388 del 28 aprile 2011

OGGETTO: Autorizzazione alla pesca notturna alla carpa (*Cyprinus carpio*)

A relazione dell' Assessore Marco Balagna.

Vista la L.R. 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” ed in particolare l’art. 9 ove, al comma 3, si prevede che la Giunta Regionale disciplini con successivo atto tutti gli aspetti inerenti l’esercizio dell’attività alieutica;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21/4/2008 n. 6/R il quale, in applicazione dell’articolo sopra richiamato, dispone in merito all’esercizio della pesca in Regione Piemonte;

Dato atto che all’art. 14, 2° comma, di detto Regolamento si prevede che *“In deroga al comma 1 è consentita, nei soli corpi idrici individuati dalle Province tra le acque ciprinicole, la pesca senza limiti di tempo all’anguilla (*Anguilla anguilla*), alla carpa (*Cyprinus carpio*) e alle specie dell’allegato D.”*;

Vista l’istanza dell’Associazione CFI Nordovest Torino di Via Drento 1, Torino, con la quale si richiede di consentire la pesca notturna alla carpa in alcune acque del territorio provinciale;

Dato atto che nella riunione del Comitato Consultivo Provinciale tenutasi il 23/03/2011, il collegio si è espresso favorevolmente rispetto alla pesca notturna della carpa purchè viga l’obbligo di rilascio degli esemplari superiori ai 60 cm. di lunghezza, animali nei confronti dei quali numerosi appassionati esercitano forme di pesca dilettantistica carp-fishing, tecnica di pesca che si basa sul concetto inglese di cattura e rilascio del pescato;

Ritenuto di escludere nelle ore notturne la pesca all’anguilla perché specie divenuta rara nelle acque provinciali, nonché alle specie alloctone di cui all’allegato D del D.P.G.R. 21/4/2008 n. 6/R, poiché le modalità di pesca ad alcune di queste specie, e gli attrezzi utilizzati per praticarla, consentono la cattura di altre specie autoctone particolarmente attive di notte, quali il luccio e la trota marmorata;

Ritenuto altresì di consentire la pesca alla carpa senza limiti di tempo esclusivamente nel lago Sirio in Comune di Ivrea, nel lago Pistono in Comune di Montalto Dora e nel lago piccolo di Avigliana, nonché nel tratto che interessa il territorio provinciale del fiume Po, in quanto acque ove la presenza di detto ciprinide risulta di una certa consistenza;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, la pesca alla carpa (*Cyprinus carpio*) senza limiti di orario giornaliero, fermo restando il periodo di chiusura definito per la specie dal 1° giugno al 30 giugno, nelle acque dei seguenti corpi idrici superficiali:

- lago Sirio in Comune di Ivrea
- lago Pistono in Comune di Montalto Dora
- lago piccolo in Comune di Avigliana
- fiume Po, tratto scorrente nel territorio provinciale.

Durante le ore notturne il pescatore è tenuto al rispetto delle sottoriportate prescrizioni:

- divieto di detenzione di specie ittiche diverse dalla carpa
- rilascio di eventuali altri pesci catturati accidentalmente, fatta eccezione per quelli appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato D del D.P.G.R. 21/4/2008 n. 6/R
- obbligo di reimmissione in acqua delle carpe di dimensioni superiori ai 60 cm. di lunghezza;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Provinciale;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.